

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI PERSONE STRANIERE NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO (art. 3, comma 2, D.M. 22 marzo 2006)

TRA

Il/la (soggetto promotore) con sede in codice Fiscale/partita IVA..... d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal Sig. nato a il

E

..... (denominazione del soggetto ospitante) con sede legale in..... codice fiscale/partita IVA d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal Sig., nato a il

PRESO ATTO CHE

l'art. 40, co. 9, lett. a), del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m., prevede, in attuazione dell'art. 27, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 286 del 1998, che, con le modalità ivi stabilite, le persone straniere non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento.

La Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-1094 del 23/02/15 ha regolamentato la disciplina dei tirocini di formazione ed orientamento per persone straniere non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero in attuazione delle **Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero** approvate il 5/8/2014 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla suddetta disciplina trova applicazione la normativa prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 74-5911 del 3/6/2013.

PREMESSO CHE

Il **soggetto promotore** dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 2.1 della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013:

.....

Il **soggetto ospitante** dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

- b) di non avere in corso sospensioni dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga limitatamente alle aree organizzative e figure professionali interessate;
- c) di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'attivazione di n..... tirocinio/i di formazione ed orientamento da parte del/la (denominazione soggetto ospitante), su proposta di (denominazione soggetto promotore), ai fini del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2. Disposizioni generali

1. Il tirocinio formativo e di orientamento a favore di persone straniere residenti all'estero non costituisce rapporto di lavoro.
2. La durata del tirocinio non può essere superiore ai 12 mesi proroghe comprese.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa/struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia;
 - la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
 - l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
 - gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.
5. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

Art. 3. Diritti ed obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante ha diritto all'attestazione delle competenze professionali acquisite nel rispetto della normativa regionale.

Art. 4. Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, consapevole che il visto apposto dalla regione ha validità di 6 mesi, si impegna a trasmettere tempestivamente il progetto di tirocinio al tirocinante all'estero ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso, da presentare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente.

2. Ai fini del monitoraggio, il soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare agli uffici regionali competenti il rilascio del visto d'ingresso, o l'eventuale diniego del Consolato italiano all'estero, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.

3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione Piemonte, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Lo stesso soggetto promotore, qualora non sia possibile per qualsiasi ragione avviare il tirocinio, ovvero qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente, così come nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

4. Il soggetto promotore in collaborazione con il soggetto ospitante è tenuto ad inviare al competente ufficio regionale, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo, una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

5. Il soggetto promotore coopera con il soggetto ospitante al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

Art. 5. Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a garantire l'effettiva attuazione del progetto formativo a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti.

2. Il soggetto ospitante assicura l'inoltro per via telematica delle comunicazioni obbligatorie relative all'attivazione dei tirocini a favore di persone straniere residenti all'estero, ex art. 9 bis, co.2, d.legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni in legge n. 608 del 1996 e modificato dalla legge n. 296 del 2006, entro 15 giorni dalla richiesta di permesso di soggiorno.

3. Il soggetto ospitante è tenuto a fornire al soggetto promotore tutte le informazioni richieste per l'attivazione e il monitoraggio del tirocinio, e le eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge.

4. Il soggetto ospitante deve collaborare col soggetto promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa ed alla redazione della relazione finale.

5. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, "Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i..

6. Il soggetto ospitante coopera con il soggetto promotore al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

Art. 6. Indennità di tirocinio, vitto e alloggio e spese di viaggio.

1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio secondo le disposizioni in materia di tirocini previste dalla DGR 74-5911 del 3/6/2013.

2. Il soggetto ospitante (indicare se previsto diversamente) ha l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, secondo la regolamentazione nazionale, nonché l'obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza.

Art. 7. Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore (*indicare se previsto diversamente*) è obbligato a stipulare l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

(Luogo)....., (data).....

(firma per il soggetto promotore)

.....

(firma per il soggetto ospitante)

.....